SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1239-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica

---

Comunicato alla Presidenza l'11 luglio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica; modifiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227

Art. 1.

Il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 700 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una quota pari a lire 250 miliardi dovrà essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 115 miliardi per l'anno 1979, di 178 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di 109 miliardi per l'anno 1982 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. — Al fondo rotativo di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è inoltre conferita la somma di 50 miliardi di lire in ragione di 8 miliardi per l'anno 1979 e di 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

Art. 2.

L'articolo 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle di cui al successivo articolo 24, secondo comma, lettera *b*), possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ».

Art. 3.

L'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

« In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonchè di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:

a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonchè ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;

b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) e *n*) del precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18 mesi;

c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente contratti di esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali.

Art. 4.

All'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è aggiunto il seguente periodo: « Peraltro, alle operazioni di provvista all'estero effettuate dal Mediocredito centrale non si applica la disciplina di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 148 del 31 maggio 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dei fondi a disposizione del Mediocredito al fine di promuovere e sviluppare l'esportazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 900 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalle leggi vigenti, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 150 miliardi per l'anno 1979, di 230 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di 140 miliardi per l'anno 1982 e di 65 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato gli indicati stanziamenti potranno essere integrati in relazione alle esigenze del finanziamento dei crediti all'esportazione.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 700 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una quota pari a lire 250 miliardi dovrà essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 115 miliardi per l'anno 1979, di 178 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di 109 miliardi per l'anno 1982 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è costituita:

dalla somma di lire 9.050 milioni già versata al Mediocredito centrale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1834, dell'articolo 1 della legge 10 novembre 1963, n. 1532, dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1967, n. 442, e dell'articolo 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, che si intende conferita al fondo presso lo stesso istituto, di cui al predetto articolo 26 della citata legge 24 maggio 1977, n. 227;

dai seguenti versamenti:

lire 11.500 milioni per l'anno 1978;
lire 4.500 milioni per l'anno 1979;
lire 6.100 milioni per l'anno 1980;
lire 7.410 milioni per l'anno 1981;
lire 3.250 milioni per l'anno 1982;
lire 3.530 milioni per l'anno 1983;
lire 3.740 milioni per l'anno 1984;
lire 3.920 milioni per l'anno 1985.

I rapporti nascenti tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale in dipendenza del conferimento della dotazione al fondo rotativo di cui al precedente comma, saranno disciplinati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 30 novembre 1976, n. 796, concernenti la garanzia statale contro i rischi di cambio, si applicano anche per i prestiti in valuta concessi ad istituzioni, enti pubblici ed imprese italiane dalla Comunità europea dell'energia atomica in base agli articoli 2 e 172 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, approvato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Art. 4.

All'onere derivante dall'articolo 1 del presente decreto-legge determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

All'onere derivante dall'articolo 2 del presente decreto-legge, determinato in lire 43.950 milioni, si provvede:

quanto a lire 11.500 milioni per l'anno 1978 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7744 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno; corrispondentemente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1963, n. 1532, all'articolo 1 della legge 11 giugno 1967, n. 442, e all'articolo 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, sono ridotte per il citato anno, rispettivamente, di lire 1.000 milioni, di lire 6.000 milioni e di lire 4.500 milioni;

quanto a lire 32.450 milioni per gli anni dal 1979 al 1985 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui:

all'articolo 1 della legge 11 giugno 1967, n. 442, per i seguenti ammontari:

lire 3.000 milioni per l'anno 1979;
lire 3.000 milioni per l'anno 1980;
lire 3.000 milioni per l'anno 1981;

all'articolo 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, per i seguenti importi:

lire 1.500 milioni per l'anno 1979;
lire 3.100 milioni per l'anno 1980;
lire 4.410 milioni per l'anno 1981;
lire 3.250 milioni per l'anno 1982;
lire 3.530 milioni per l'anno 1983;
lire 3.740 milioni per l'anno 1984;
lire 3.920 milioni per l'anno 1985.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dall'articolo 3 del presente provvedimento graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 4-*bis*.

Al fondo rotativo di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è inoltre conferita la somma di 50 miliardi di lire in ragione di 8 miliardi per l'anno 1979 e di 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — FORLANI — DONAT-CATTIN — OSSOLA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.